

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Prof. Francesco DELFINI, Dott. Carlo Alberto MANFREDI SELVAGGI – Componenti; Dott. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SCAFATESE/POL. VALDISANGRO DEL 15.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio di Scafati (Salerno), riduce ad €5.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CISCO ROMA/SANGIUSTESE DEL 22.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 24.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DALENO SAVINO SEGUITO GARA BARLETTA/MONOPOLI DEL 22.2.009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 24.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. AGLIETTI ALFREDO SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 5 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete